

Per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso UniCredit.

Art. 3


Nei confronti dei dipendenti interessati dall'operazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell'Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4


Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007 (e successive modifiche ed integrazioni), nell'Accordo del 28 settembre 2007, nell'Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo, nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.

Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

UNICREDIT



UNICREDIT BANK AG
Succursale di Milano



UCCB



FABI

FIBA/Cisl

FISAC/Cgil

SILCEA

SINFUB

UGL Credito

UILCA

